Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 335

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 dicembre 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 335 DEL 23 DICEMBRE 1974:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo.

(9981)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. 681.

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 681. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione di una biblioteca, del valore di L. 70.000.000, disposta in suo favore dal prof. Mario Salmi con atto pubblico in data 25 maggio 1973, a rogito del dott. Vincenzo Colapietro, notaio in Roma, n. 65750/29114 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 94. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1974, n. 682.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. Madre della Chiesa, in Barano d'Ischia.

N. 682. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ischia in data 27 dicembre 1965, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente del 22 febbraio 1969, 5 febbraio 1970 e 1° maggio 1974, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS. Madre della Chiesa, in località Fiaiano del comune di Barano d'Ischia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 86. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1971 con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Vista la nota n. 202876/40 in data 17 dicembre 1973 con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dott. Antonino Vitaliti, dirigente generale, quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione succitato in sostituzione del dott. Pietro Prestipino, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Antonino Vitaliti, dirigente generale, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Pietro Prestipino, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1974

LEONE

BERTOLDI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1974
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 36

(9746)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni della Opera nazionale per i combattenti, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 di ricostituzione del consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti per il quadriennio 1973-77;

Vista la lettera 3 aprile 1974, n. 1305, con cui l'Opera nazionale per i combattenti ha comunicato il decesso del dott. Vincenzo Rossetti membro del predetto consiglio in qualità di esperto;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta sostituzione;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il per. agr. Spazzoni Ranieri è nominato membro del consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti in qualità di esperto, per il rimanente periodo di durata del quadriennio, in sostituzione del dott. Vincenzo Rossetti, deceduto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1974

LEONE

BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1974
Registro n. 22 *Agricoltura, foglio n.* 116

(9769)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1974.

Ripartizione tra le varie facoltà universitarie di quattro nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1973-74, dall'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n, 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 1 che istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1973-74, duemilacinquecento nuovi posti di professore universitario di ruolo;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1974, registro n. 19, foglio n. 370, 2 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1974, registro n. 19, foglio 371, e 14 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1974, registro n. 19, foglio n. 372, con i quali sono stati assegnati, rispettivamente, trenta, quattro e duemilaquattrocentonove posti di professore di ruolo dei duemilacinquecento istituiti con il citato art. 1, per le esigenze di facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Rilevata l'opportunità di procedere ad una ulteriore assegnazione di posti in relazione alle motivate richieste avanzate, ai sensi del secondo comma del predetto art. 1, dalle facoltà di magistero dell'Università di Roma, di giurisprudenza dell'Università di Salerno e di medicina veterinaria dell'Università di Torino;

Sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che ha espresso il suo parere circa i criteri generali per la ripartizione dei posti in questione, criteri che sono integralmente accolti con il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1973-74, sono così assegnati, alle facoltà di cui appresso, altri quattro posti di professore universitario di ruolo del contingente di duemilacinquecento istituiti con l'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766:

	Numero dei posti
Università di Roma:	
Facoltà di magistero	1
Università di Salerno:	
Facoltà di giurisprudenza	2
Università di Torino:	
Facoltà di medicina veterinaria	1

Art. 2.

Con provvedimento a parte si procederà alla ripartizione dei rimanenti cinquantatre posti di professore universitario di ruolo del contingente di duemilacinquecento posti istituiti, per l'anno accademico 1973-74, con il più volte citato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1974
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 242

(9912)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1974.

Rettifica al decreto ministeriale 14 marzo 1974 relativo alla ripartizione di nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1973-74, dall'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 1 che istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1973-74, duemilacinquecento nuovi posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1974, registro n. 19, foglio n. 372, con il quale sono stati assegnati duemilaquattrocentonove posti di professore di ruolo dei duemilacinquecento istituiti con l'art. 1 del citato decreto-legge n. 580;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad una parziale modifica della ripartizione dei posti effettuata con il precitato decreto ministeriale 14 marzo 1974, in relazione alle esigenze più pressanti emerse da un riesame delle motivate richieste delle varie facoltà;

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 marzo 1974, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che la ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo alle Università della Calabria, di Siena e di Sassari, per l'anno accademico 1973-74, è stabilita come segue:

	Numero dei posti
Università della Calabria:	
Facoltà di scienze economiche e sociali	3
Facoltà di lettere e filosofia	4
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	8
Facoltà di ingegneria	5
Università di Siena:	
Facoltà di giurisprudenza	7
Facoltà di scienze economiche e bancarie	6
Facoltà di lettere e filosofia	8
Facoltà di magistero	10
Facoltà di medicina e chirurgia	7
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	5
Facoltà di farmacia	2
Università di Sassari:	
Facoltà di giurisprudenza	11
Facoltà di magistero	7
Facoltà di medicina e chirurgia	13
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	4
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di agraria	2
Facoltà di medicina veterinaria	1

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1974
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 390

(9914)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Ripartizione tra le varie facoltà universitarie di sei posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1973-74, dall'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 1 che istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1973-74, duemilacinquecento nuovi posti di professore universitario di ruolo;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1974, registro n. 19, foglio n. 370, 2 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1974, registro n. 19, foglio n. 371, 14 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1974, registro n. 19, foglio n. 372, e 22 marzo 1974, con i quali sono stati assegnati, rispettivamente, trenta, quattro, duemilaquattrocentonove e quattro posti di professore di ruolo dei duemilacinquecento istituiti con il citato art. 1, per le esigenze di facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Rilevata l'opportunità di procedere ad una ulteriore assegnazione di posti in relazione alle motivate richieste avanzate, ai sensi del secondo comma del predetto art. 1, dalle facoltà di scienze politiche e di medicina e chirurgia rispettivamente delle Università di Milano e Sassari;

Sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che ha espresso il suo parere circa i criteri generali per la ripartizione dei posti in questione, criteri che sono integralmente accolti con il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1973-74, sono così assegnati, alle facoltà di cui appresso, altri sei posti di professore universitario di ruolo del contingente di duemilacinquecento istituiti con l'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766:

	Numero dei posti
Università di Milano:	
Facoltà di scienze politiche	4
Università di Sassari:	
Facoltà di medicina e chirurgia	2

Art. 2.

Con provvedimento a parte si procederà alla ripartizione dei rimanenti quarantasette posti di professore universitario di ruolo del contingente di duemilacinquecento posti istituiti, per l'anno accademico 1973-74, con il più volte citato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1974
Registro n. 68 *Istruzione, foglio n.* 372

(9913)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 2454, in data 17 luglio 1974, con la quale il dott. Giustino De Cecco, presidente della giunta della regione Abruzzo, comunica la propria designazione a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale, quale membro effettivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il sig. Ugo Crescenzi, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 9 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1971, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 280, con il dott. Giustino De Cecco;

Decreta:

Il dott. Giustino De Cecco è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Abruzzo, in sostituzione del sig. Ugo Crescenzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1974
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 211

(9545)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1974.

Approvazione del programma d'esame dei concorsi di accesso al ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1971, registro n. 29 Difesa, foglio n. 109, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, deve essere stabilito il programma d'esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle carriere di concetto del Ministero della difesa;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza del 18 giugno 1974;

Decreta:

Articolo unico

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1974
Registro n. 66 *Difesa, foglio n.* 392

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

PERITI TECNICI INDUSTRIALI DELL'ESERCITO

Concorso per la nomina a perito tecnico industriale in prova

PROVE SCRITTE.

1) *Matematica*: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2) Calcolo di un organo semplice o accessorio di macchina e conseguente esecuzione di schizzo quotato di officina con indicazione delle tolleranze.

Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita ed inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici. Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

N.B. - All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo. Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove, nell'ambito del limite massimo previsto dalla legge.

COLLOQUIO.

Fisica: moto uniforme, vario e uniformemente vario; moto circolare e moto armonico; moto di un corpo rigido, moto rotatorio e moto traslatorio. Forze, loro composizione e decomposizione; coppie; gravità; baricentro; macchine semplici; leggi della dinamica; forza centrifuga e centripeta; lavoro, energia, potenza; principio di conservazione dell'energia. Principali proprietà dei liquidi e dei gas; cenni sul moto dei liquidi.

Moto vibratorio e suono; caratteri del suono e sua propagazione. Interferenze sonore e risonanza.

Termometria, dilatazioni termiche; calorimetria, propagazione del calore; il calore come energia; cenni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

Principali fenomeni di elettrostatica, la corrente elettrica continua ed i suoi effetti; magnetismo ed elettromagnetismo; induzione elettromagnetica; principio di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori.

Propagazione della luce, riflessione e rifrazione; specchi, prismi e lenti. Cenni sulla interferenza, diffrazione e polarizzazione della luce.

Meccanica applicata: composizione e scomposizione delle coppie e delle forze nel piano; equilibrio delle forze. Poligono funicolare e applicazioni. Determinazione del baricentro.

Leggi del moto armonico; moto di una figura nel piano. Centro di istantanea rotazione. Velocità del moto relativo.

Leggi fondamentali della dinamica. Forze di inerzia. Principio di conservazione dell'energia. Lavoro di una forza e di una coppia. Potenza.

Resistenza allo strisciamento ed al rotolamento; lubrificazione. Applicazione del principio di conservazione dell'energia alla macchina. Rendimento.

Sollecitazioni semplici: trazione, compressione, flessione, torsione, taglio. Deformazioni. Sollecitazioni composte nei casi più semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche o di fatica. Dimensionamento e verifica di organi e strutture meccaniche semplici.

Elementi di elettrotecnica: richiami di elettrologia, magnetismo ed elettrodinamica. Correnti alternate; grandezze alternate sinusoidali, valore medio e valore efficace. Potenza di una corrente alternata e fattore di potenza.

Costituzione e principio di funzionamento delle macchine elettriche; dinamo, alternatore e motore elettrico a c.c. e a c.a.; principio della reversibilità nelle macchine elettriche.

Cenni sui principali tipi di trasformatori. Pile ed accumulatori.

Misure elettriche: concetti fondamentali sulle misure delle grandezze elettriche. Unità di misura sul sistema CGS e sul sistema pratico.

Principali strumenti di misura di tipo industriale (voltametri, amperometri, vattometri e ohmetri, etc.).

Principali norme per la prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici.

Normativa tecnica e tecnologia: disegno tecnico. Disposizioni delle proiezioni; sezioni; indicazioni dei materiali nelle sezioni; quotatura in relazione alle lavorazioni, indicazioni della qualità delle superfici, rugosità, segni di lavorazione.

L'unificazione nell'industria; norme e tabelle UNI.

Sistema di tolleranze per lavorazioni meccaniche UNI e ISO, tolleranze e accoppiamenti; definizioni e principi fondamentali; valutazione delle tolleranze da assegnare ad un dato accoppiamento.

Tipi e sistemi di filettature; accoppiamenti filettati; tolleranze di lavorazione per filettature.

Calibri fissi per alberi e per fori lisci e filettati. Lettura del calibro e nonio e del micrometro.

Diagramma ferro carbonio; cenni sulla produzione dell'acciaio e della ghisa. Trattamenti termici degli acciai: ricottura, bonifica, tempera, rinvenimento, normalizzazione, cementazione, etc.

Diagramma di stato e caratteristiche delle principali leghe leggere (alluminio, rame, magnesio, etc.).

Cenni sulla tecnologia delle lavorazioni a caldo e sulla tecnologia delle lavorazioni a freddo con asportazioni di truciolo.

Prove meccaniche e tecnologiche su materiali metallici. Acciai da costruzione; distinzione, simboli ed indicazione del tipo di acciaio secondo le norme UNI.

COLLOQUIO FACOLTATIVO.

Conversazione in lingua inglese, francese e tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in una o più lingue).

Il Ministro: ANDREOTTI

(10013)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1974.

Sostituzione di un componente il comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75, e le modifiche e le integrazioni al predetto testo unico;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1972 con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato previsto dal citato art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, incaricato di formulare proposte ed esprimere pareri su tutte le questioni che il Ministro

per il bilancio e la programmazione economica, ai sensi della ripetuta legge n. 853, del 1971, deve sottoporre al C.I.P.E.;

Considerato che, a seguito delle dimissioni da presidente della giunta della regione Lazio del prof. Luigi Cipriani, il consiglio regionale del Lazio ha eletto, nella seduta del 24 ottobre 1973, il nuovo presidente della giunta nella persona del dott. Rinaldo Santini;

Decreta:

Il dott. Rinaldo Santini, presidente della giunta della regione Lazio, è nominato componente il comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in sostituzione del prof. Luigi Cipriani.

Il presidente della giunta della regione Lazio può farsi sostituire, in caso di impedimento, da un assessore regionale appositamente incaricato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1974
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 289

(9775)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1974.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento e delle relative condizioni di polizza nonché di una tariffa per forme collettive presentate dalla società per azioni Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento e delle relative condizioni di polizza nonchè di una tariffa per forme collettive;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento e le relative condizioni particolari di polizza nonché la seguente tariffa per forme collettive, presentate dalla società per azioni Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

tariffa 2A R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

tariffa 2A R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale adeguabile annualmente in base a un parametro determinato pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 3 AR, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato pagabile ad una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tarifa AIL/1, per garantire, in caso di risoluzione del rapporto d'impiego, per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo dell'indennità di licenziamento maturata, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni, in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 31 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(9952)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 novembre 1930, recante norme per il rilascio dei certificati di analisi dell'essenza di bergamotto destinata all'esportazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito in legge con la legge 18 luglio 1930, n. 1089, che stabilisce disposizioni per il commercio dell'essenza di bergamotto;

Visto il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1480, che stabilisce le norme regolamentari ed integrative del citato decreto-legge;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1930 che reca norme per il rilascio dei certificati di analisi dell'essenza di bergamotto destinata all'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1930, citato nelle premesse, dopo il dodicesimo comma, è aggiunto il seguente comma:

« L'essenza di bergamotto può essere confezionata anche in fusti di lamiera di acciaio zincati o laccati. In tal caso i tappi di ciascun fusto devono essere sigillati a stagno dalla stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi e recare inoltre, assicurati con filo di ferro, i piombi della dogana ed una targhetta metallica nella quale sia stato traforato il numero di cui al quarto comma del presente articolo ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 18 novembre 1930, citato nelle premesse, dopo le parole « sulle casse » sono aggiunte le parole « e sui fusti ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

(10012)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, che costituisce l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione infortuni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione infortuni, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971, con il quale è stato ricostituito il collegio sindacale dell'Ente;

Constatato che il dott. Gianni Perazzo, membro effettivo del collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione infortuni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato collocato a riposo ai sensi della legge 30 giugno 1972, n. 748;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Gianni Perazzo;

Decreta:

Il dott. Nunziato Greco è nominato membro effettivo del collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione infortuni, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Gianni Perazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(10159)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni, Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni, Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

tariffa T (A) 2t/67, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso,, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa T (U) 2t/67, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 22 novembre 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(9777)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Norme speciali per la disciplina della navigazione lungo il canale navigabile Pisa-Livorno.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 2749 in data 6 novembre 1903 del Ministero dei lavori pubblici che classifica il canale navigabile Pisa-Livorno (canale dei Navicelli) idrovia di II classe;

Visto l'art. 92, comma secondo, del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949 n. 631;

Considerata la necessità di stabilire norme speciali per la disciplina della navigazione lungo il canale navigabile tra Pisa e Livorno (canale dei Navicelli), per garantire la sicurezza e la buona conservazione del canale stesso, delle sue sponde ed opere speciali esistenti;

Decreta:

Art. 1.

Navi ammesse alla navigazione lungo il canale

Ferma restando l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di circolazione sulle acque interne, nonché di sicurezza della navigazione, possono intraprendere

la navigazione lungo il canale dei Navicelli, tra Pisa e Livorno, tutte le navi aventi dimensioni non eccedenti le seguenti:

lunghezza fuori tutto	m	60
larghezza massima fuori tutto	»	10
immersione massima	»	2,50

Art. 2.

Prescrizioni generali per le navi ammesse alla navigazione lungo il canale

Le navi di cui al precedente art. 1, quando effettuano la navigazione lungo il canale dei Navicelli, devono osservare le seguenti norme:

2.1. attraversare il passaggio del ponte girevole del Calambrone con un rimorchiatore a prora ed un altro a poppa, quando la larghezza del natante supera gli otto metri.

2.2. mantenere velocità compatibili con la sicurezza della navigazione e con la conservazione delle sponde e delle opere d'arte; tale velocità non potrà comunque superare gli otto chilometri orari, stabiliti con il decreto interministeriale n. 271/NO 73 del 3 maggio 1967 ai sensi e agli effetti dell'art. 92 del regolamento per la navigazione interna di attuazione del codice della navigazione.

2.3. non sostare, non ormeggiare, non ancorarsi lungo il canale.

2.4. effettuare le operazioni di carico e scarico solo nelle località predisposte e a ciò destinate dall'autorità competente.

Art. 3.

Prescrizioni particolari per le navi che superano le dimensioni stabilite dall'art. 1

Le navi le cui dimensioni superino anche una di quelle indicate all'art. 1 possono navigare nel canale dei Navicelli, attenendosi alle prescrizioni che seguono e con l'osservanza delle norme di cui al precedente art. 2 punti 2.3. e 2.4.:

3.1. la navigazione lungo il canale deve essere effettuata, ove occorra, con l'ausilio di almeno un rimorchiatore.

3.2. si prescrive che l'attraversamento del varco del ponte girevole del Calambrone venga effettuato con l'ausilio di due rimorchiatori. Per quello di Tombolo, invece, l'uso di rimorchiatori è facoltativo.

3.3. l'attraversamento delle soglie esistenti in corrispondenza dei ponti di cui al precedente punto 3.2. potrà essere effettuato solo qualora resti al disotto del punto più immerso dell'opera viva un franco, fino al fondo, di m 0,20. Tale franco deve essere accertato a cura del comandante.

3.4. la velocità non deve essere superiore a tre chilometri orari.

Art. 4.

Norme riguardanti l'ausilio dei rimorchiatori

I rimorchiatori di cui ai precedenti punti 3.1. e 3.2. dell'art. 3 devono avere potenza e qualità adeguate, in maniera da assicurare alla nave stabilità di rotta in relazione alla forza e senso della corrente e alla forza e direzione del vento, tenendo conto altresì delle caratteristiche dell'opera viva, della estensione della superficie delle sovrastrutture e delle caratteristiche della nave stessa.

Art. 5.

Navi non ammesse a navigare lungo il canale

Non sono ammesse alla navigazione lungo il canale dei Navicelli navi eccedenti anche una sola delle dimensioni seguenti:

lunghezza fuori tutto	m	90
larghezza massima fuori tutto	»	10,60
immersione massima	»	2,80

Art. 6.

Transito sotto ponti e viadotti

Le navi aventi altezza verticale delle sovrastrutture non abbattibili sul piano di galleggiamento, superiore a m 2,40 non possono transitare sotto il ponte girevole di Tombolo quando questo sia aperto alla circolazione stradale.

Le navi aventi altezza verticale delle sovrastrutture non abbattibili, sul piano di galleggiamento, superiore a m 3,40 non possono transitare sotto il ponte di Calambrone, quando questo sia aperto alla circolazione stradale.

Le navi aventi alberatura non abbattibile di altezza superiore a m 10, sul piano di galleggiamento, non possono transitare sotto il ponte dell'autostrada Sestri-Levante-Livorno in località denominata Mortellini.

Le suddette misure sono indicate su pannelli segnaletici sistemati in corrispondenza dell'attraversamento dei ponti di Tombolo e di Calambrone.

Art. 7.

Incroci e precedenze

Quando due navi, navigando lungo il canale dei Navicelli, si incrociano, entrambe devono mantenere la propria destra. Inoltre quella di dimensioni inferiori dovrà, se necessario, fermarsi o comunque agevolare la manovra di quella di dimensioni maggiori. Se trattasi, invece, di navi aventi dimensioni pressoché simili, fermo restando che ciascuna di esse deve mantenere la propria destra, quella che naviga con corrente in prua dovrà agevolare la manovra dell'altra.

Durante gli incroci, in presenza di vento fresco che influenzi la rotta delle navi, quella che naviga sopravento dovrà agevolare la manovra dell'altra.

Per l'attraversamento dei varchi di Calambrone e di Tombolo una nave che navighi con corrente in poppa deve avere la precedenza rispetto a quella che naviga in senso contrario. In assenza di corrente la precedenza spetta alla nave che prosegue verso la darsena di Pisa.

In ogni caso, qualora l'incrocio si manifesti tra due navi di dimensioni notevolmente diverse, nell'attraversamento dei varchi la precedenza dovrà essere data a quella di dimensioni maggiori.

Art. 8.

Misure da adottare prima di intraprendere la navigazione

I comandanti della nave e del rimorchiatore o dei rimorchiatori costituenti un convoglio, prima di intraprendere la navigazione lungo il canale dei Navicelli devono assumere le informazioni necessarie per venire a conoscenza della presenza sul canale di altre navi o convogli in transito e concordare, ove possibile, anche con i comandanti delle navi o rimorchiatori in

transito o in partenza, le manovre da effettuare negli incroci, tenendo conto delle circostanze di vento e di corrente nelle quali i convogli e le navi possono trovarsi al momento dell'incrocio stesso.

Qualora tali circostanze lo richiedano, la partenza di una delle navi o convoglio dovrà essere rinviata per attendere che il canale sia sgombro.

Art. 9.

Misure dirette a disciplinare la navigazione di determinate navi o convogli

L'autorità competente, qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, potrà dare, a determinate navi o convogli, via libera lungo il canale o arrestarne temporaneamente la navigazione o rinviarne la partenza.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro per i trasporti
PRETI

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(10043)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1974.

Abilitazione alla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 5 agosto 1974, con la quale la sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9850)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 130/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « S. Agostino » che inizia alla progressiva km 22 + 050 dalla strada statale « Flacca » e termina sulla strada statale n. 7-*bis* all'inizio dell'abitato di Gaeta, dell'estesa di km 6 + 000;

Visto il voto 16 luglio 1974, n. 438, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termine dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada denominata « S. Agostino » dell'estesa di km 6 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1974

Il Ministro: BUCALOSSI

(9953)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1974.

Messa in liquidazione della Mutua assicurazione bestiame bovino di Longera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, concernente le norme sull'ordinamento delle Associazioni Agrarie di Mutua Assicurazione;

Visti gli articoli 2544 e 2547 del codice civile;

Visto il decreto del vice prefetto di Trieste numero XXVIII/8-6630 in data 4 maggio 1961, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Trieste n. 87, pag. 705, del 22 maggio 1961, con il quale viene riconosciuta giuridicamente la Mutua assicurazione bestiame bovino di Longera;

Vista la lettera in data 9 marzo 1974 della prefettura di Trieste con la quale viene comunicato, tra l'altro, sentito l'ex presidente della mutua sopraddetta, che la stessa mutua aveva cessato la propria attività il 31 dicembre 1969;

Considerato che la predetta mutua non ha compiuto da quella data atti di gestione e non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Ritenuto inoltre che tale mutua non ha depositato per più di due anni consecutivi i bilanci annuali;

Decreta:

La Mutua assicurazione bestiame bovino di Longera (Trieste) è posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Nereo Sponza, consigliere di ragioneria in servizio presso la prefettura di Trieste.

Roma, addì 12 dicembre 1974

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10075)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIII Salone internazionale del giocattolo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIII Salone internazionale del giocattolo », che avrà luogo a Milano dal 23 al 30 gennaio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10041)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria e argenteria », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria e argenteria », che avrà luogo a Vicenza dal 19 al 26 gennaio e dall'8 al 15 giugno 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10040)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1974.

Riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile perchè possa attuarsi la fusione delle società cooperative a r.l. « Banca federale di Amatrice », « Banca mutua popolare maglianese », « Banca popolare sabina di Poggio Mirteto e Casperia » e « Banca popolare di Civitavecchia » mediante la costituzione della nuova società cooperativa a r.l. « Banca popolare dell'alto Lazio », in Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza del 5 novembre 1974, con la quale le società cooperative a r.l. « Banca federale di Amatrice », « Banca mutua popolare maglianese », « Banca popolare sabina di Poggio Mirteto e Casperia » e « Banca popolare di Civitavecchia » hanno chiesto la riduzione del termine previsto per poter attuare la fusione mediante la costituzione della nuova società cooperativa a r.l. « Banca popolare dell'alto Lazio », con sede in Roma;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la fusione di cui trattasi risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a quaranta giorni perché possa attuarsi la fusione delle società cooperative a r.l. « Banca federale di Amatrice », « Banca mutua popolare maglianese », « Banca popolare sabina di Poggio Mirteto e Casperia » e « Banca popolare di Civitavecchia » mediante la costituzione della nuova società cooperativa a r.l. « Banca popolare dell'alto Lazio ».

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale*, dovrà essere pubblicato per una sola volta, a cura delle società istanti, nei giornali: « Il Globo », « Il Sole - Ventiquattrore » e « Il Messaggero ».

Roma, addì 19 dicembre 1974

Il Ministro: REALE

(10145)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Barisciano

Con decreto ministeriale 30 settembre 1974, n. 3157, è stato approvato l'atto n. 95702 di repertorio del 30 novembre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n.. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bontempo Evaldo, nato a L'Aquila il 17 luglio 1916, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Aquila-Foggia» in Barisciano, estese mq 1194, riportate in catasto alla particella n. 958 del foglio di mappa n. 75 ed alle particelle numeri 225 e 226 del foglio di mappa n. 73 del comune di Barisciano e nella planimetria tratturale con le lettere «A» «C» «D».

(9918)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale 30 settembre 1974, n. 1283, è stato approvato l'atto n. 95751 di repertorio del 28 dicembre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrante Tonino, nato il 12 luglio 1934 e Profenna Giuseppina, nata il 9 aprile 1935 entrambi a Lettomanoppello, della zona demaniale facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», tronco rurale in Lettomanoppello, estesa mq 2450, riportata in catasto alla particella n. 665 del foglio di mappa n. 1 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con il n. 279.

(9924)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale 30 settembre 1974, n. 2384, è stato approvato l'atto n. 94802 di repertorio del 25 agosto 1974, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Agostino, nato a Scerni il 10 ottobre 1923, della zona demaniale facente parte del tratturo «Lanciano-Cupello» in Scerni, estesa mq 1740, riportata in catasto alla particella n. 447 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 99/a.

(9919)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

495° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Decreto ministeriale 17 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1974, registro n. 11 Industria, foglio n. 161, con il quale la concessione del giacimento di marna da cemento denominata «Vergonese», in territorio del comune di Bellagio (Como), è intestata con effetto decorrente dall'11 dicembre 1973, alla S.p.a. «Cementrapido», in S. Giovanni di Bellagio (Como)

Decreto ministeriale 10 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1974, registro n. 11 Industria, foglio n. 367, con il quale alla S.p.a. Esercizi depositi escavazioni minerarie - E.D.E.M., in Roma, è accordata l'unificazione delle concessioni «Valdicastello» e «Monte Arsiccio» in un'unica concessione per la coltivazione dei minerali di ferro, piombo, zingo, rame, pirite, bario e fluoro denominata «Monte Arsiccio di Valdicastello», sita in territorio dei comuni di Pietrasanta e Stazzema (Lucca), avente durata fino al 30 ottobre 1982.

Decreto ministeriale 20 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1974, registro n. 12 Industria, foglio n. 312, con il quale la concessione di minerali mercuriferi denominata «Monte Civitella», sita in territorio dei comuni di Piancastagnaio (Siena), Castell'Azzara e Santa Fiora (Grosseto), è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Società mercurifera Monte Amiata S.p.a., in Roma.

Decreto ministeriale 8 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1974, registro n. 12 Industria, foglio n. 94, con il quale la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Paradisoni-Purgatorio», sita in territorio del comune di Briatico (Catanzaro), è intestata, a decorrere dal 31 dicembre 1973, alla S.p.a. Italcementi, in Bergamo.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 18 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 18 maggio 1974, registro n. 1 Industria, foglio n. 3, con il quale alla S.p.a. Jonica mineraria chimica - J.M.I.C., in Montalbano Jonico (Matera), è accordata per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per salgemma denominata «Torrente Cavone», sita in territorio dei comuni di Pisticci e Montalbano Jonico (Matera).

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 30 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 31 maggio 1974, registro n. 1 Industria, foglio n. 4, con il quale alla ditta Supino Augusto, in Vairano Patenora (Caserta), è accordata la concessione mineraria per silicati idrati di alluminio e terre caoliniche denominata «Macchie», sita in comune di Ailano (Caserta), per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

(9965)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Marineo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5153/M)

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Ficarazzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5154/M)

Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Godrano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5155/M)

Autorizzazione al comune di San Cipirello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di San Cipirello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5156/M)

Autorizzazione al comune di Collesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Collesano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5157/M)

Autorizzazione al comune di Arquà Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Arquà Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.399.681, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5158/M)

Autorizzazione al comune di Colognola ai Colli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Colognola ai Colli (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5182/M)

Autorizzazione al comune di Camponogara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Camponogara (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.882.826, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5183/M)

Autorizzazione al comune di Volterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Volterra (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 564.374.262, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5184/M)

Autorizzazione al comune di Sillano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Sillano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.226.671, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5185/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Monte San Pietro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.278.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5186/M)

Autorizzazione al comune di Castelvetere in Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Castelvetere in Val Fortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.740.697, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5187/M)

Autorizzazione al comune di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Poppi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.618.113, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5188/M)

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Fragagnano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.656.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5207/M)

Autorizzazione alla provincia di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, la provincia di Teramo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.990.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5151/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di Monteleone di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.625.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5152/M)

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Podenzana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.629.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5159/M)

Autorizzazione al comune di Caprarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Caprarola (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.503.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5160/M)

Autorizzazione al comune di Giuncugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Giuncugnano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.925.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5161/M)

Autorizzazione al comune di Cinigiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Cinigiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 80.507.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5162/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Guidi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Cerreto Guidi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.549.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5163/M)

Autorizzazione al comune di Montalto delle Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.758.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5164/M)

Autorizzazione al comune di San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.441.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5165/M)

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Belvedere Ostrense (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.813.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5166/M)

Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Tuglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.107.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5167/M)

Autorizzazione al comune di Carfizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Carfizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.004.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5168/M)

Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5169/M)

Autorizzazione al comune di Capistrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Capistrano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.296.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5170/M)

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Caccuri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.716.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5171/M)

Autorizzazione al comune di Botricello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Botricello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.226.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5172/M)

Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Belcastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5173/M)

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Badolato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.829.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5174/M)

Autorizzazione al comune di Arena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Arena (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.501.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5175/M)

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Andali (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.662.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5176/M)

Autorizzazione al comune di Amato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Amato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(5177/M)

dell'importo del mutuo stesso, ai sensi

Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Amaroni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.536.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(5178/M)

Autorizzazione al comune di Lucito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Lucito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.914.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5179/M)

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1974, il comune di Marliana (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.865.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5180/M)

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1974, il comune di Larciano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 67.807.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5181/M)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Frontone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5189/M)

Autorizzazione al comune di Pianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Pianopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.158.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5190/M)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Cessaniti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.116.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5191/M)

Autorizzazione al comune di Carlopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Carlopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.205.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5192/M)

Autorizzazione al comune di Cerenzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Cerenzia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5193/M)

Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1974, il comune di Cerva (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.001.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5194/M)

Autorizzazione al comune di Cropani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Cropani (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.306.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5195/M)

Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Davoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.207.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5196/M)

Autorizzazione al comune di Joppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Joppolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5197/M)

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Magisano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.334.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5198/M)

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Motta Santa Lucia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5199/M)

Autorizzazione al comune di Zagarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Zagarise (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.538.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5200/M)

Autorizzazione al comune di Tiriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Tiriolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5201/M)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.644.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5202/M)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Parghelia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.634.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5203/M)

Autorizzazione al comune di Pallagorio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Pallagorio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.614.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5204/M)

Autorizzazione al comune di Palermiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Palermiti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.221.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5205/M)

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Nicotera (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5206/M)

Autorizzazione al comune di Nardodipace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1974, il comune di Nardodipace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5208/M)

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di Rivello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.346.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5209/M)

Autorizzazione al comune di San Marco la Catola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1974, il comune di San Marco la Catola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.235.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5210/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 72, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Tonto Pietro in data 12 dicembre 1967, avverso la graduatoria per l'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22.

(9998)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 187, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof Cingi Giuseppe in data 16 febbraio 1968, avverso la graduatoria 62 *d* formulata ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22, u.c., e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

(9999)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1974, registro n. 45 Istruzione, foglio n. 343, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'11 maggio 1970 dalla professoressa Caserta Olga, contro le decisioni del 6 febbraio 1970 e del 9 marzo 1970 dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Napoli, che rigettava il ricorso avverso la nomina presso la scuola media di S. Anastasia e la mancata nomina presso la scuola media «G. Leopardi» di Bagnoli.

(9854)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 103, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Attinà Arturo, avverso le decisioni n. 56685 e n. 18264, rispettivamente del 19 febbraio e 4 maggio 1966, adottate dalla commissione dei ricorsi funzionante presso il provveditorato agli studi di Catanzaro ai sensi dell'art. 5 della legge 13 marzo 1955, n. 160, decisioni con le quali venivano respinti i ricorsi dell'interessato avverso le nomine conferite ai professori Giuseppe Cimato e Teresa Felleca.

(9962)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 19 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	658,50	685,50	658,20	658,50	658 —	658,45	658,40	658,50	658,50	658,50
Dollaro canadese	665,90	665,90	665,50	665,90	665 —	665,85	666,10	665,90	665,90	665,80
Franco svizzero	253,38	253,38	254,10	253,38	253,50	253,30	253,25	253,38	253,38	253,35
Corona danese	114,21	114,21	114,60	114,21	114,30	114,20	114,50	114,21	114,21	114,20
Corona norvegese	124,73	124,73	124,80	124,73	124,70	124,70	124,78	124,73	124,73	124,70
Corona svedese	157,19	157,19	157,50	157,19	157,20	157,15	157,34	157,19	157,19	157,20
Fiorino olandese	258,72	258,72	259,20	258,72	258,80	258,70	258,80	258,72	258,72	258,70
Franco belga	17,898	17,898	17,94	17,898	17,90	17,88	17,9225	17,898	17,89	17,90
Franco francese	145,72	145,72	145,95	145,72	145,75	145,70	145,66	145,72	145,72	145,75
Lira sterlina	1537,10	1537,10	1538 —	1537,10	1536 —	1537,20	1537,40	1537,10	1537,10	1537,10
Marco germanico	268,57	268,57	270 —	268,57	268,70	268,55	268,34	268,57	268,57	268,60
Scellino austriaco	37,895	37,895	37,95	37,895	37,90	37,90	37,87	37,895	37,89	37,89
Escudo portoghese	26,58	26,58	26,95	26,58	26,65	26,55	26,58	26,58	26,58	26,58
Peseta spagnola	11,71	11,71	11,73	11,71	11,70	11,70	11,72	11,71	11,71	11,70
Yen giapponese	2,20	2,20	2,20	2,20	2.18	2,20	2,191	2,20	2,20	2,20

Media dei titoli del 19 dicembre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,725
» 5 % (Ricostruzione)	84,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,975
» 5 % (Città di Trieste)	84,625
» 5 % (Beni esteri)	83,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,575
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	86,950
» 6 % » » 1970-85	90,175
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,45
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,350
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,550
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,300
» poliennali 7 % 1978	92,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	658,45
Dollaro canadese	666 —
Franco svizzero	253,315
Corona danese	114,355
Corona norvegese	124,755
Corona svedese	157,265
Fiorino olandese	258,76
Franco belga	17,91
Franco francese	145,69
Lira sterlina	1537,25
Marco germanico	268,455
Scellino austriaco	37,882
Escudo portoghese	26,58
Peseta spagnola	11,715
Yen giapponese	2,195

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di impiegato della carriera esecutiva con la qualifica di aiutante di biblioteca.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 6 giugno 1974, n. 1292, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di impiegato della carriera esecutiva della Camera dei deputati, ruolo biblioteca, con la qualifica di aiutante di biblioteca;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di aiutante di biblioteca di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Iotti on. prof.ssa Leonilde, Vice presidente della Camera.

Membri:

Ceccherini on. ing. Guido, deputato questore;
Girardin on. avv. Luigi, deputato segretario;
Sorrentino on. rag. Pietro, deputato segretario;
Maccanico dott. Antonio, Vice segretario generale;
Furlani dott. Silvio, bibliotecario della camera;
Martinelli dott. Amedeo, consigliere capo servizio del personale.

Segretario:

Goracci dott. Carlo, vice referendario.

Alla commissione predetta possono, inoltre, essere aggregati funzionari « esperti » per la correzione degli elaborati.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINO

(10117)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di impiegato della carriera di concetto con la qualifica di aiuto aggiunto di biblioteca.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 6 giugno 1974, n. 1291, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di impiegato della carriera di concetto della Camera dei deputati, ruolo biblioteca, con la qualifica di aiuto aggiunto di biblioteca;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di aiuto aggiunto di biblioteca di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Iotti on. prof.ssa Leonilde, Vice presidente della Camera.

Membri:

Tantalo on. avv. Michele, deputato questore;
D'Alessio on. Aldo, deputato segretario;
Guarra on. avv. Antonio, deputato segretario;
Cosentino dott. Francesco, Segretario generale;
Furlani dott. Silvio, bibliotecario della Camera;
Anzilotti dott. Giulio, consigliere capo servizio amministrazione e provveditorato;
Cassanello avv. Dario, consigliere vicario del servizio del personale.

Segretario:

Goracci dott. Carlo, vice referendario.

Alla commissione predetta possono, inoltre, essere aggregati funzionari « esperti » per la correzione degli elaborati ed in particolare per le prove di lingue straniere.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINO

(10119)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di impiegato della carriera di concetto con la qualifica di aiuto aggiunto di biblioteca.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 18 ottobre 1974, n. 1540, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di impiegato della carriera di concetto, ruolo biblioteca, con la qualifica di aiuto aggiunto di biblioteca;

Presa visione della istanza inoltrata in data 22 ottobre 1974 dal gr. uff. dott. Giulio Anzilotti, consigliere capo servizio amministrazione e provveditorato, con la quale il funzionario medesimo ha chiesto di essere esonerato dall'incarico presso la predetta commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di aiuto aggiunto di biblioteca;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il gr. uff. dottor Emo Sparisci, tesoriere della Camera, è chiamato a far parte della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di impiegato della carriera di concetto con la qualifica di aiuto aggiunto di biblioteca, in sostituzione del gr. uff. dott. Giulio Anzilotti in premessa indicato.

Roma, addì 30 ottobre 1974

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINO

(10118)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di funzionario della carriera direttiva con la qualifica di vice segretario di biblioteca.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 6 giugno 1974, n. 1290, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati, ruolo biblioteca, con la qualifica di vice segretario di biblioteca;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di vice segretario di biblioteca di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Zaccagnini on. dott. Benigno, vice presidente della Camera.

Membri:

Busetto on. ing. Franco, deputato questore;
Armani on. Arnaldo, deputato segretario;
Moro on. prof. Dino, deputato segretario;
Maccanico dott. Antonio, Vice segretario generale;
Furlani dott. Silvio, bibliotecario della Camera;
Stramacci prof. Mauro, consigliere capo servizio prerogative e immunità;
Cassanello avv. Dario, consigliere vicario del servizio del personale.

Segretario:

Rossi Merighi dott. Ugo, referendario.

Alla commissione predetta possono, inoltre, essere aggregati funzionari « esperti » per la correzione degli elaborati e in particolare per le prove di lingue straniere.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINO

(10120)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di funzionario della carriera direttiva con la qualifica di vice referendario.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 6 giugno 1974, n. 1289, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con la qualifica di vice referendario;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di vice referendario di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Boldrini on. Arrigo, Vice presidente della Camera.

Membri:

Tantalo on. avv. Michele, deputato questore;
Gunnella on. avv. Aristide, deputato segretario;
Pistillo on. Michele, deputato segretario;
Cosentino dott. Francesco, Segretario generale;
Longi dott. Vincenzo, consigliere capo servizio dell'assemblea;
Martinelli dott. Amedeo, consigliere capo servizio del personale;
Negri prof. Guglielmo, consigliere capo servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari;
Terranova avv. Antonino, capo ufficio speciale affari giuridici.

Segretario:

Rossi Merighi dott. Ugo, referendario.

Alla commissione predetta possono, inoltre, essere aggregati funzionari « esperti » per la correzione degli elaborati ed in particolare per le prove tecniche e per le prove di lingue straniere.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINO

(10121)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a due posti di aiuto assistente tecnico nel ruolo dei servizi sussidiari della pesca, carriera esecutiva

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, relativo alla approvazione dei ruoli organici dell'ex Commissariato generale della pesca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1971, relativo alle piante organiche e alla denominazione delle qualifiche del personale dei ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria del Ministero dell'agricoltura;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi della pesca, carriera esecutiva, in relazione alle esigenze del servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 124, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a due posti di aiuto assistente tecnico nel ruolo dei servizi della pesca, carriera esecutiva;

Visto il parere n. 11/74 che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nell'adunanza di sezione del giorno 1° aprile 1974, ha espresso circa il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di aiuto assistente tecnico nel ruolo dei servizi della pesca, carriera esecutiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi Via XX Settembre n. 20 Roma, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;
4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;
5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;
6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;
10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi per servizio, per gli invalidi del lavoro, per gli invalidi civili, per gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro e per i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo a Roma, via Torino n. 45, il giorno 20 febbraio 1975, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nei giorni indicati.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato il colloquio.

I candidati che conseguano l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato. La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato le prove e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter* rilasciato dagli uffici degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità a cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà dàta notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano in possesso anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1974

p. *Il Ministro*: LOBIANCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1974
Registro n. 22 *Agricoltura, foglio n.* 131

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un componimento di cultura generale.

COLLOQUIO

Descrizione sommaria dei principali sistemi di prelievo di campioni di acqua, loro conservazione, trattamento e cenni sulle loro analisi.

Principali sistemi di prelievo di materiale biologico negli ambienti acquatici e sua conservazione.

Descrizione sommaria della strumentazione fondamentale per l'analisi chimica e biologica delle acque.

PROVA PRATICA

1) Dattilografia:

a) saggio di copiatura per 15 minuti con velocità libera. I candidati che terminano la copiatura del brano in un tempo minore possono ricopiarlo in parte o per intero una o più volte fino allo scadere del tempo stabilito;

b) copiatura di uno specchio riassuntivo e tabulazione di dati. Il tempo a disposizione è di 10 minuti. Non è consentito sostituire i fogli che saranno distribuiti prima della prova nè usare la gomma per cancellare. Eventuali correzioni dovranno essere eseguite per mezzo della macchina da scrivere.

2) Svolgimento delle quattro operazioni mediante l'uso di macchine calcolatrici. Il tempo a disposizione è di 5 minuti.

p. *Il Ministro*: LOBIANCO

(9716)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a sei posti di preside nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena nelle provincie di Trieste e Gorizia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 5;
Veduta la legge 10 novembre 1954, n. 1119;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;
Veduta la legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modificazioni;
Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 25 maggio 1962, n. 545;
Veduta la legge 14 novembre 1962, n. 1615;
Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1700;
Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;
Veduta la legge 19 luglio 1961, n. 1012;
Veduta la legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la legge di interpretazione autentica 21 novembre 1967, n 1148;
Veduta la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 418;
Veduta la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 dicembre 1973, n. 932;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esame, a sei posti di preside nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena nelle provincie di Trieste e Gorizia.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi i professori ordinari, provvisti di laurea o di diploma rilasciato da istituto superiore di magistero che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, e che appartengono ai ruoli delle scuole medie con lingua di insegnamento slovena.

Alle suddette condizioni possono altresì partecipare al concorso stesso i professori iscritti alla data del presente bando nei ruoli degli istituti o scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale con lingua di insegnamento slovena, che abbiano appartenuto ai ruoli della scuola media o a quelli della scuola secondaria di avviamento professionale o a quelli della scuola d'arte con lingua di insegnamento slovena, soppressi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni; o che, nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuola, hanno conservato il passaggio a cattedre di tipo di scuola al quale si riferisce il concorso.

Art. 3.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 2, intendono partecipare al concorso di cui al presente bando, dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 700 indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di 1° grado - Divisione III - Roma. La domanda dovrà pervenire direttamente al predetto ufficio entro e non oltre sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato deve indicare:

il proprio cognome e nome (le donne coniugate o vedove debbono indicare prima il cognome del marito);

il luogo e la data di nascita;

la scuola dove presta servizio e, se comandato, l'ufficio e l'ente presso cui presta servizio;

la data di decorrenza del conferimento della qualifica di ordinario;

il titolo di studio di cui è in possesso con la precisazione della data e dell'università o dell'istituto superiore di magistero nel quale è stato conseguito;

le benemerenze di cui sia eventualmente in possesso per aver parecipato alla guerra o alla lotta per la liberazione;

il recapito a cui desidera sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di cambiamento d'indirizzo il candidato dovrà darne tempestiva notizia alla Direzione generale suddetta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte indicazioni del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Nella domanda il candidato deve inoltre indicare di aver presentato istanza al competente provveditore agli studi per il rilascio della copia dello stato di servizio di cui al successivo art. 5.

La firma del candidato dovrà essere vistata dal preside della scuola. Per il candidato che abbia l'incarico di presidenza o che sia in posizione di comando presso uffici, la firma dovrà essere vistata, rispettivamente dal provveditore agli studi o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato medesimo presta servizio.

Non è consentita la trasmissione della domanda per via gerachirca.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio (laurea o diploma) o copia conforme di esso, sulla prescritta carta da bollo, autenticata in uno dei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) certificato, sulla prescritta carta da bollo, rilasciato dall'università o dall'istituto, attestante il voto riportato nello esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma. Il certificato non è richiesto quando il voto risulti nel documento prescritto dalla lettera *a*).

I titoli di cultura, le pubblicazioni (in unico esemplare), nonchè ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, debbono essere acclusi da ogni concorrente alla domanda di partecipazione al concorso, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolare documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il candidato può fare riferimento soltanto a titoli e documenti esistenti nel fascicolo personale presso la Direzione generale per l'istruzione secondaria di 1° grado.

Alla domanda dovrà essere inoltre unito un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni in ordine progressivo distintamente: di quelli allegati alla domanda e di quelli già in possesso della Direzione generale per l'istruzione secondaria di 1° grado, nonché il *curriculum* degli studi e della carriera scolastica.

Art. 5.

Per quanto riguarda la copia dello stato di servizio, da rilasciarsi con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo, il provveditore agli studi competente, che ne abbia richiesta ai fini della partecipazione al concorso di cui al presente bando, trasmetterà, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione della domanda al Ministero Direzione generale istruzione secondaria di 1° grado Divisione III, la copia stessa.

In essa il provveditore agli studi avrà cura di far risultare anche le qualifiche attribuite al professore durante tutto il servizio prestato, compreso l'eventuale servizio di preside incaricato nonchè gli estremi di assunzione al protocollo dell'ufficio dell'istanza dell'interessato in base alla quale la copia stessa viene rilasciata.

Con la copia dello stato matricolare il provveditore invierà un proprio attestato, in carta libera, da rilasciarsi in seguito all'esame del fascicolo personale del concorrente, da cui risulti se il concorrente stesso durante tutto il servizio di ruolo sia stato in effettivo servizio presso le scuole statali di istruzione secondaria ovvero sia stato comandato o distaccato o comunque a disposizione presso amministrazioni, uffici, enti, associazioni, etc.; precisando in tale ipotesi la durata, per ciascun anno scolastico, della posizione di comando, distacco o collocamento a disposizione.

Contemporaneamente alla trasmissione al Ministero della copia dello stato di servizio e dell'attestato di cui sopra, il provveditore invierà all'interessato una velina della copia o dello attestato stesso.

Art. 6.

Ai fini del concorso vengono valutati i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio o di cultura.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola. Al termine di ogni seduta, l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato sarà affisso allo albo della Direzione generale.

La commissione giudicatrice determinerà preliminarmente i criteri di valutazione dei titoli di studio o di cultura nonchè di quelli relativi alla partecipazione alla guerra ed alla lotta di liberazione per i casi di parità di merito di cui al successivo comma del presente articolo e stabilirà la votazione minima che il candidato deve ottenere nella prova colloquio perchè la prova stessa possa intendersi superata.

I criteri di valutazione dei titoli e quanto stabilito per la prova colloquio saranno portati a conoscenza dei candidati mediante affissione all'albo della Direzione generale per l'istruzione secondaria di 1° grado dell'estratto verbale dell'apposita riunione della commissione giudicatrice; i candidati entro trenta giorni da detta affissione, potranno integrare, regolarizzare, o sostituire anche parzialmente i documenti e le pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione al concorso.

Ai sensi dell'art. 4, comma secondo, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, a parità di merito sono valutabili i titoli di partecipazione alla guerra od alla lotta di liberazione. In via subordinata, saranno osservati l'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni vigenti in materia.

Per avvalersi di dette norme ai fini dello spareggio i concorrenti debbono accludere alla domanda di ammissione al concorso la documentazione prescritta.

Art. 7.

La commissione giudicatrice verrà composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

I vincitori avranno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse.

I vincitori che avranno rinunciato alla nomina o non avranno raggiunto la sede nel termine prefisso decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 224

(9972)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale del 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 64, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli del personale della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 prima citato;

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1973, registro n. 7 Trasporti, foglio n. 228, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale citata;

Considerato che sono stati ammessi al colloquio previsto nel bando di cui sopra, soltanto tredici candidati ed è, conseguentemente opportuno ridurre a tale numero i posti messi a concorso;

Considerato che l'organico del ruolo dei direttori di aeroporto ammonta complessivamente a ottantasei posti, dei quali sei indisponibili per il collocamento a riposo anticipato di altrettanti funzionari ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che dei restanti ottanta posti cinquantuno sono attualmente coperti;

Considerato che, per effetto di quanto sopra si rendono complessivamente disponibili sedici posti nel ruolo interessato, tre dei quali devono essere riservati al concorso interno, per esami alla qualifica di direttore principale in prova, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 prima richiamato;

Visto il decreto ministeriale del 4 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1974, registro n. 5 Trasporti, foglio n. 303, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a tredici posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto nella Direzione generale predetta;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina nella relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse e costituita come segue:

Presidente:

Granata dott. Renato, consigliere della Corte di cassazione.

Membri:

Smiroldo prof. Antonino, incaricato di diritto amministrativo nell'Università abruzzese di Chieti;

Leanza prof. Umberto, ordinario di diritto della navigazione nell'Istituto universitario navale di Napoli;

Lopez dott. Claudio, dirigente superiore della Direzione generale suddetta;

Casagrande Raffaele, dirigente superiore della Direzione generale citata.

Segretario:

Coraggio dott. Generoso, ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale menzionata.

Alla commissione vengono aggregati in qualità di membri aggiunti per le prove di lingua straniera i sottoindicati nominativi:

Nucci prof. Giancarlo, ordinario presso l'I.T.C. « Del Vascello » di Roma per la lingua francese;

Martini prof.ssa Maria, ordinaria presso l'I.T.C. « Duca degli Abruzzi » di Roma per la lingua tedesca;

Mancuso prof.ssa Emilia, ordinaria presso l'I.T.C. « Gioberti » di Roma per la lingua spagnola;

Mercuri dott. Lamberto, ispettore principale nel ruolo degli esperti della C.A. ed assistenza al volo presso la Direzione generale dell'aviazione civile, per la lingua inglese.

A coloro i quali spetta verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 500.000.

Il decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1974
Registro n. 13 *Trasporti, foglio n.* 147

(9844)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 13 luglio 1974, avranno luogo nei giorni 22 e 23 gennaio 1975 alle ore 7,30 in Roma, presso il CIFI (Collegio ingegneri ferroviari italiani) in via Giovanni Giolitti n. 34.

(10090)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello e del mercato bestiame vacante nel comune di Pinerolo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 25/74 in data 14 gennaio 1974 con il quale venne indetto il pubblico concorso per il posto di direttore del pubblico macello e del mercato bestiame vacante nel comune di Pinerolo;

Visto il decreto n. 10325 in data 3 dicembre 1974 del medico provinciale, con il quale il dott. Avellino Maglione, direttore del pubblico macello di Novara, è stato nominato componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del prefetto di Torino nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 66 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 513 del 12 marzo 1974, riguardante la delega della firma dei provvedimenti concernenti i concorsi dei sanitari comunali;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 25/74 in data 14 gennaio 1974 per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello e del mercato bestiame del comune di Pinerolo è costituita come segue:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario della carriera direttiva in servizio presso la regione Piemonte.

Componenti:

Mena dott. Dante, veterinario provinciale di Novara;

De Feis dott. Michele, funzionario della prefettura di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, titolare della cattedra di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Monti prof. Franco, titolare della cattedra di clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Maglione dott. Avellino, direttore del pubblico macello di Novara.

Segretario:

Tasselli dott.ssa Anna Maria, funzionario della carriera direttiva in servizio presso la regione Piemonte.

Le prove di esame avranno inizio presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino, via Nizza, 52, non prima della scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino, dello ufficio del veterinario provinciale di Torino e del comune interessato.

Torino, addì 5 dicembre 1974

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: GARLANDA

(9845)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Avviso di rettifica

Nel decreto di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 dell'11 novembre 1974, al 10° posto, dove è scritto « Amorena Antonio », leggasi: « Amorena *Michele* Antonio ».

(9977)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1974, n. 54.

Norme sulla istituzione di nuovi comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *dell'8 novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla istituzione di nuovi comuni ed alla modifica della circoscrizione territoriale dei comuni esistenti in Campania si provvede con legge regionale, semprechè le modificazioni si risolvano nell'ambito della stessa provincia.

Con legge regionale sono altresì disposte le variazioni delle denominazioni comunali.

Art. 2.

L'istituzione di un nuovo comune, nel ricorso delle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge regionale, può aver luogo:

a) mediante la fusione di due o più comuni appartenenti alla medesima provincia;

b) mediante il distacco da un comune esistente di una o più frazioni o borgate e successiva erezione in comune autonomo;

c) mediante la fusione, per la erezione in comune unico, di due o più frazioni o borgate appartenenti a comuni diversi previo distacco dagli stessi, purchè i comuni medesimi ricadano nella stessa provincia.

Art. 3.

Ai fini della disciplina di cui alla presente legge regionale:

a) l'incorporazione di un comune in un altro della medesima provincia è equiparata all'ipotesi contemplata alla lettera *a*) del precedente art. 2;

b) l'aggregazione di una frazione o borgata ad un diverso comune contermine purchè appartenente alla stessa provincia è equiparata all'ipotesi contemplata alla lettera *b*) del precedente art. 2.

Art. 4.

Per l'istituzione di un nuovo comune nei casi contemplati dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2 si richiede:

1) che l'istituendo comune abbia la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti per provvedere ai pubblici servizi;

2) che la parte residua del comune da cui si distaccano una o più borgate o frazioni, sia nell'ipotesi contemplata alla lettera *b*) dell'art. 2, sia in quella contemplata alla lettera *c*) dello stesso articolo, disponga di mezzi sufficienti per far fronte alle spese occorrenti per i pubblici servizi;

3) che l'istituendo comune abbia una popolazione iscritta non inferiore ai 3000 abitanti;

4) che la parte residua del comune da cui si distaccano una o più frazioni o borgate, sia nell'ipotesi contemplata alla lettera *b*) dell'art. 2, sia in quella contemplata alla lettera *c*) dello stesso articolo, abbia una popolazione iscritta non inferiore ai 3000 abitanti.

Art. 5.

La fusione di due o più comuni esistenti ai sensi della lettera *a*) dell'art. 2, o l'incorporazione di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, benvero nel ricorso delle altre condizioni e con la osservanza delle modalità previste dalla presente legge regionale, sono possibili anche in difetto dei requisiti di cui all'art. 4.

Alla stessa previsione di cui al comma precedente sono soggette le isole amministrative intercluse nel territorio di comune diverso da quello di appartenenza, quando siano incorporate nel comune dal territorio del quale siano intercluse.

Art. 6.

Nel ricorso delle condizioni previste dai successivi articoli e con l'osservanza delle modalità stabilite dalla presente legge regionale è consentita l'aggregazione di una parte di territorio da un comune all'altro per consentire l'espansione degli abitati o il soddisfacimento di esigenze di sviluppo economico del comune al quale il territorio si aggreghi, quando la consistenza residua del comune dal quale il territorio è distaccato abbia i requisiti di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 4.

Art. 7.

Le denominazioni comunali possono essere variate ove ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

La relativa deliberazione, adottata dal consiglio comunale, deve essere adeguatamente motivata.

Art. 8.

I disegni e le proposte di legge regionale per la istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti e per le variazioni delle denominazioni comunali, devono essere corredati:

a) dal parere espresso dai consigli comunali dei comuni interessati;

b) dal parere espresso dal consiglio provinciale.

Nel caso di disegno di legge, i pareri di cui al comma precedente sono richiesti dalla giunta preventivamente ed allegati al disegno con la deliberazione di presentazione al consiglio.

Nel caso di proposta di legge ad iniziativa di consiglieri regionali o di altri legittimati all'iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 42 dello statuto, i pareri sono richiesti dalla commissione consiliare competente preliminarmente all'esame istruttorio della proposta.

I pareri di cui sopra vanno richiesti entro otto giorni e devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 9.

Trascorsi i sessanta giorni previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, il progetto di legge ed i pareri acquisiti, sono esaminati dalla commissione consiliare competente che li trasmette con propria relazione al consiglio regionale.

Qualora *il progetto sia ritenuto proponibile*, il consiglio regionale delibera, a norma dell'art. 60 dello statuto, la indizione del *referendum* consultivo di cui al secondo comma dello art. 133 della Costituzione.

La data di effettuazione del *referendum* sarà fissata con decreto del presidente della giunta regionale.

Le modalità per l'espletamento del *referendum* consultivo e per l'applicazione del risultato saranno disciplinate da apposita legge regionale.

Art. 10.

I disegni o le proposte di legge regionale per la istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti devono essere corredati dalla specificazione planimetrica su carta in scala 1:10.000 dei confini conseguenti, nonchè della specificazione della denominazione dei nuovi comuni.

Art. 11.

I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, ivi compresi quelli relativi alla definizione delle questioni patrimoniali e finanziarie ed alla ripartizione del personale, sono regolati, per delega della Regione, dalla provincia competente per territorio.

Le deliberazioni, allo scopo assunte dalla provincia, si ispireranno ai principi riguardanti la successione delle persone giuridiche.

Art. 12.

La provincia competente per territorio è delegata a provvedere, con delibera di consiglio, sulle richieste motivate dei consigli comunali interessati, riguardanti:

a) la determinazione delle sedi municipali in relazione alle esigenze economiche, sociali ed amministrative;

b) il mutamento delle denominazioni delle frazioni e delle borgate, in relazione ad esigenze toponomastiche, storiche e culturali o turistiche;

c) la delimitazione territoriale delle frazioni, in relazione ad una più idonea cura degli interessi locali.

Art. 13.

Qualora il confine tra due o più comuni risulti non delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i comuni interessati possono disporre la determinazione o, all'occorrenza, la rettifica dei confini mediante accordo.

Ove i comuni interessati non si accordino sulle modalità della determinazione o della rettifica da effettuare, la determinazione o la rettifica è effettuata, per delega della Regione, dalla provincia competente per territorio, la quale provvede di ufficio o su richiesta di uno dei comuni, esaminate le osservazioni degli altri, con delibera del consiglio.

Art. 14.

Le spese sostenute dalle province in conseguenza delle deleghe disposte con la presente legge sono a totale carico della Regione.

La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla giunta regionale su richiesta e di concerto con la provincia interessata.

Qualora le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, i provvedimenti saranno assunti dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974 previsto in L. 20.000.000, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 1865 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione alle province, ai comuni e ad altri enti locali» e con l'iscrizione al titolo I, sezione II, rubrica n. 3 del cap. 158, cat. III, con la denominazione: «Spese per la delega alle province di cui alla legge regionale — Norme sulla istituzione di nuovi comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni della Regione — con lo stanziamento di L. 20.000.000».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 ottobre 1974

CASCETTA

(9363)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1974, n. 64.

Interventi promozionali della Regione nel settore del turismo in occasione dell'Anno santo 1975.

(*Pubblicata nel suppl. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 30 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In occasione dell'Anno giubilare la regione Lazio, ai fini di un organico rilancio economico e turistico in tutto il territorio regionale, di una individuazione e valorizzazione di alcune zone turistiche depresse, di un rilancio dell'attività artigianale ed artistico-culturale nella Regione, di una valorizzazione paesaggistica, della vigilanza sugli esercizi pubblici per il controllo dei prezzi e dell'ospitalità ai fini dell'esecuzione di opere permanenti a carattere profondamente sociale che tengano conto dei problemi economici e sociali di Roma e della Regione, provvede con propri interventi negli anni 1974 e 1975 all'attuazione di programmi organici i cui effetti strutturali e promozionali si protraggono oltre l'anno 1975.

Art. 2.

L'assessorato al turismo è autorizzato a predisporre programmi organici di interventi operativi da sottoporre alla commissione programmazione e turismo.

Art. 3.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di L. 500.000.000 da iscriversi al cap. 1885 che verrà istituito nello stato di previsione dell'esercizio 1974 con la seguente denominazione: «Interventi promozionali della Regione in occasione dell'Anno giubilare»; è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di L. 3.000 milioni di cui almeno 1.000 milioni da dedicarsi alla realizzazione di opere permanenti a carattere profondamente sociale di cui all'art. 1 da iscriversi al corrispondente capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1975.

All'onere per l'anno 1974 si fa fronte mediante riduzione del cap. 1963 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

All'onere per il 1975 si farà fronte con le disponibilità derivanti dal previsto incremento delle entrate ordinarie della Regione.

Il presidente della giunta è autorizzato a disporre con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 23 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1974, n. 65.

Inquadramento nei ruoli regionali del personale assunto nell'anno scolastico 1973-74 presso i centri di addestramento professionale nonché di altre categorie di personale già in servizio presso la Regione ed integrazione della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel suppl. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 30 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale amministrativo, didattico e di servizio assunto nel corso dell'anno scolastico addestrativo 1973-74 a tempo determinato nei corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione presso gli ex centri INAPLI-INIASA-ENALC e che nel corso dell'esercizio formativo abbia raggiunto o raggiunga un periodo di servizio complessivo non inferiore a sei mesi, è riconosciuto il diritto ad essere inquadrato nei ruoli organici regionali con le modalità previste dalla legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973, e successive modifiche ed integrazioni.

La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La facoltà di cui al precedente articolo viene, altresì, riconosciuta:

a) al personale medico e veterinario utilizzato alla data del 31 luglio 1974 presso gli uffici dei medici e veterinari provinciali e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino tuttora servizio ad orario di lavoro normale presso i predetti uffici con compiti attinenti a materia di competenza della Regione o ad essa delegata;

b) al personale dell'associazione allevatori che, alla data del 31 luglio 1974 trovasi a disposizione di uffici trasferiti alla regione Lazio, sempre che alla data di entrata in vigore della

presente legge gli interessati continuino a prestare servizio ad orario normale in detti uffici e siano utilizzati in materie rientranti nella competenza della regione Lazio o ad essa delegate;

c) al personale che non rientri nelle disposizioni della legge 29 maggio 1973, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, e che sia stato assunto entro il 30 giugno 1974 nonchè al personale risultato vincitore dell'avviso di assunzione di quattro stenografi laureati e di sedici stenodattilografi muniti di diploma di scuola media di 2° grado di cui alla deliberazione del consiglio n. 206 del 20 giugno 1973.

Per il personale stenografo e stenodattilografo di cui alla deliberazione consiliare n. 206 del 20 giugno 1973 l'inquadramento è subordinato al possesso del requisito dell'età previsto per le assunzioni a pubblici impieghi.

Al personale di cui al comma precedente che opterà per l'inquadramento, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 76 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'assunzione in servizio, se successiva.

Art. 3.

Per il personale di cui al precedente art. 2, lettere a), b), l'inquadramento decorrerà ai soli fini giuridici dal 1° aprile 1972 e verrà effettuato per assimilazione sulla base delle mansioni svolte dal personale a tale data. Ai fini economici, gli effetti dell'inquadramento decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge.

Per il personale di cui alla lettera c) l'inquadramento decorrerà ai fini giuridici ed economici dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di servizio dei singoli presso la regione Lazio e verrà effettuato sulla base della qualifica e delle mansioni previste dal provvedimento di assunzione.

Il personale di cui al comma precedente può chiedere di essere inquadrato con decorrenza posteriore all'effettivo inizio del servizio; non può comunque essere indicata una data posteriore a quella del 30 novembre 1974.

Art. 4.

Al personale di cui ai precedenti articoli inquadrato ai sensi della presente legge non si applica il beneficio previsto dal sesto comma dell'art 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 modificato con legge 29 maggio 1973, n. 21.

Art. 5.

Fermo restando quanto stabilito dalle leggi regionali n. 20 e n. 21 del 29 maggio 1973 e n. 17 del 20 febbraio 1974, il diritto all'inquadramento è esteso al personale per il quale la giunta abbia deliberato l'assunzione in servizio in posizione di comando entro il 30 giugno 1974, sempre che il relativo provvedimento sia stato perfezionato o si perfezionerà entro il 10 dicembre 1974 e che entro tale ultima data il personale di cui trattasi abbia assunto effettivo servizio alla Regione.

L'istanza dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla assunzione in servizio.

Art. 6.

Alla spesa prevista in L. 300.000.000 si farà fronte con lo stanziamento all'art. 1041 del bilancio di previsione 1974, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 23 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1974, n. 66.

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale n. 19 del 18 marzo 1974.

(*Pubblicata nel suppl. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del* 30 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 19, va interpretato nel senso che continuano a prestare servizio presso gli uffici regionali, fino all'inquadramento nei ruoli organici regionali ai sensi e con le modalità di cui alle leggi regionali n. 20 e 21 del 29 maggio 1973, tutti i dipendenti della società p.a. delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma (STEFER) e della Società romana ferrovie del nord, di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 1275 del 7 maggio 1974, che alla data del 30 giugno 1973 si trovavano comunque a disposizione della regione Lazio per essere utilizzati presso uffici regionali, sia in posizione di comando che di distacco di fatto.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 23 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1974, n. 67.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel suppl. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del* 30 *settembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1974, n. 68.

Concorso alla organizzazione dei campionati europei di atletica leggera.

(*Pubblicata nel suppl. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del* 30 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio è autorizzata a sostenere la spesa di finanziamento per i campionati europei di atletica leggera che si svolgeranno a Roma dal 1° all'8 settembre 1974 attraverso la concessione di un contributo alla Federazione italiana di atletica leggera.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione Lazio per l'anno 1974 è istituito il cap. 1886 con la seguente denominazione: « Contributo alla Federazione nazionale di atletica leggera per manifestazioni europee » con lo stanziamento di L. 250.000.000.

Lo stanziamento del cap. 1862 « Spese per la propaganda turistica » è elevato da 40 a 90 milioni.

Art. 3.

I fondi occorrenti per i due precedenti articoli saranno prelevati dal cap. 1963 del bilancio regionale 1974, elenco n. 3 « Fondo occorrente per far fronte a provvedimenti legislativi in corso ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta dell'assessore al bilancio, le necessarie variazioni al bilancio 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 23 settembre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

LEGGE REGIONALE 25 settembre 1974, n. **69**.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Ciampino del comune di Marino in provincia di Roma.

(*Pubblicata nel suppl. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 30 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Ciampino è distaccata dal comune di Marino e costituita in comune autonomo con la denominazione di Ciampino.

Art. 2.

La determinazione dei confini fra i comuni di Marino e Ciampino è quella risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annessa alla presente legge.

Art. 3.

Sino a quando non saranno costituiti i normali organi elettivi, la provvisoria amministrazione del comune di Ciampino è affidata ad un commissario nominato dal presidente della Regione, col compito in particolare, di provvedere, entro il termine di sei mesi:

a) alla organizzazione dei servizi e degli uffici amministrativi e tecnici ed alla sistemazione del personale dipendente, nel quadro e nei limiti di una pianta organica che rifletta le effettive esigenze funzionali del nuovo comune;

b) alla revisione e ristrutturazione dei pubblici servizi e, ove occorra, alla revoca o alla modificazione dei rapporti giuridici in corso facenti capo al comune di Marino che risultino non più conformi al pubblico interesse in relazione alla nuova struttura istituzionale;

c) ad ogni altro adempimento comunque inerente o conseguente alla disposta variazione territoriale.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta stessa, provvederà, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Marino e di Ciampino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Marino e di Ciampino e le relative qualifiche non potranno essere superiori a quelli attualmente previsti per il comune di Marino ed alla ripartizione tra gli stessi del personale attualmente in servizio presso il comune di Marino provvederà il presidente della giunta regionale, con decreto emanato nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4, previo parere delle rispettive amministrazioni.

Art. 6.

All'atto dell'insediamento del commissario nel comune di Ciampino per il relativo territorio cessano dalle funzioni il consiglio comunale, la giunta municipale ed il sindaco del comune di Marino.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 25 settembre 1974

SANTINI

Promulgata per decorso del termine di legge ai sensi dello art. 32 dello statuto della regione Lazio.

(9153)

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1974, n. **70**.

Interventi urgenti per la casa.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 28 del 10 ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a concedere agli istituti autonomi per le case popolari del Lazio contribuzioni finanziarie per la gestione di alloggi necessari alla provvisoria sistemazione abitativa di nuclei familiari, al fine di rimuovere situazioni gravi ed urgenti esistenti alla data del 10 settembre 1974 che ritardino o impediscano la realizzazione o il legittimo godimento delle abitazioni di edilizia pubblica economica e popolare.

Gli interventi di cui al primo comma sono inquadrati nei programmi di edilizia economica e popolare e coordinati con i piani di emergenza eventualmente proposti dagli enti locali della Regione; nel caso del comune di Roma concorrono alla attuazione del piano di emergenza deliberato dal consiglio comunale.

Art. 2.

La giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, anche ai fini di un coordinamento programmatico ed operativo, sulla base della documentazione fornita dagli istituti autonomi per le case popolari, riconosce le condizioni previste dal precedente articolo e autorizza l'intervento del competente istituto autonomo per le case popolari. Ai successivi adempimenti provvederà il presidente della giunta regionale.

Art. 3.

In attesa della ultimazione degli alloggi da riservare ai sensi dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ed allo scopo di pervenire sollecitamente al superamento delle situazioni suindicate, l'istituto autonomo per le case popolari, limitatamente ai nuclei familiari particolarmente bisognosi che non possono trovare altra idonea sistemazione, procede alla locazione di immobili aventi le caratteristiche previste dalle vigenti leggi per l'edilizia economica e popolare e agevolata, tenuto conto fra l'altro delle esigenze dei nuclei familiari medesimi, in conformità alla convezione che all'uopo verrà stipulata con la Regione, rivolgendosi prioritariamente agli enti ed istituti di diritto pubblico proprietari di immobili siti nei comuni interessati.

La convenzione, da stipularsi previo parere della competente commissione consiliare, stabilirà criteri, modalità, tempi e condizioni tecniche, economiche e finanziarie delle predette locazioni, precisando in particolare la quota-vano del canone da porre a carico dei beneficiari nei limiti dei canoni analoghi praticati dall'istituto autonome per le case popolari e quella massima gravante sul bilancio regionale, nonchè modi e tempi ed entità della erogazione all'istituto autonomo per le case popolari della contribuzione regionale; inoltre, fisserà i requisiti che le famiglie devono possedere, i criteri per il loro rigoroso accertamento, le modalità per l'applicazione delle agevolazioni, i controlli e quanto altro possa occorrere per il migliore conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Art. 4.

Le assegnazioni degli alloggi sono effettuate da un comitato così composto:

il presidente dell'istituto autonomo per le case popolari;

tre rappresentanti della Regione, di cui uno della minoranza, eletti dal consiglio regionale;

tre rappresentanti del comune cui si riferiscono gli alloggi da assegnare, di cui uno della minoranza, eletti dal consiglio comunale;

tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti; un rappresentante degli assegnatari.

Art. 5.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per l'anno 1974, di L. 500.000.000 per l'anno 1975 e di L. 500.000.000 per l'anno 1976. Alla spesa prevista per il corrente anno 1974 di L. 100.000.000 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel cap. 2982 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

La relativa spesa sarà iscritta sul cap. 2910 da istituirsi nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1974 con la seguente denominazione « Contribuzioni in favore degli istituti autonomi per le case popolari per la gestione di alloggi da destinare alla sistemazione provvisoria di famiglie aventi titolo all'assegnazione di case economiche e popolari ».

Alla spesa di L. 500.000.000 prevista per ciascuno degli anni 1975 e 1976 si farà fronte con quota parte del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 ottobre 1974.

(9154)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. 25.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

(9635)

LEGGE PROVINCIALE 30 settembre 1974, n. 26.

Modifiche al trattamento economico del personale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 1° *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 ai dipendenti provinciali di ruolo e non di ruolo, ad eccezione di quelli di cui all'art. 6, è corrisposto un assegno perequativo pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita, nelle misure previste per la corrispondente carriera e parametro statale dalla tabella allegata alla legge 15 novembre 1973, n. 734. A tal fine, i parametri 188, 175, 145, 135 della carriera del personale ausiliario sono equiparati, rispettivamente, ai parametri 165, 143, 133 e 115 della carriera ausiliaria statale; i parametri 163, 153, 143, 133 e 120 degli inservienti sono equiparati, rispettivamente, ai parametri 165, 153, 146, 133 e 115 degli operai statali; i parametri 245 e 218 dell'ispettore infermiere e del vice ispettore infermiere sono equiparati, rispettivamente, ai parametri 245 e 218 della carriera esecutiva statale.

Al personale contemplato dalla legge provinciale 18 dicembre 1971, n. 17, è corrisposto un assegno perequativo pensionabile nella misura prevista per il personale statale del parametro 100.

Sono esclusi dall'assegno di cui al primo comma i medici e gli *psicologi del ruolo speciale dei servizi di salute mentale* ed il personale di cui all'art. 8 della presente legge.

L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello *spettante nella nuova qualifica* o classe, la differenza è attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.

Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono il conseguimento del solo trattamento economico di direttore di divisione da parte di personale che rivesta la qualifica di direttore di sezione, viene attribuito, oltre allo stipendio un assegno perequativo nella misura prevista dalla tabella allegata alla legge 15 novembre 1973, n. 734, per il parametro 387.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale che beneficia dell'assegno perequativo di cui all'art. 1 non potranno essere corrisposti compensi, indennità, premi, gettoni di presenza, assegni od emolumenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale, per l'opera svolta quale dipendente della provincia o in rappresentanza di essa, fatta eccezione dell'indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità, del trattamento di missione, dell'indennità o assegno di cui all'art. 124 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, nonchè del compenso per lavoro straordinario.

L'importo dei compensi, indennità, premi, gettoni di presenza, assegni od emolumenti comunque denominati, dei quali, ai sensi del precedente comma, è vietata la corresponsione, deve essere versato dagli enti, società, aziende ed amministrazioni tenute ad erogarli, direttamente in conto entrate eventuali del bilancio provinciale.

Il divieto di cui al primo comma non si riferisce ad emolumenti comunque percepiti o da percepirsi per attività svolte anteriormente al 1° gennaio 1973.

In ogni caso, il personale che fruiva delle indennità, proventi o compensi aboliti per effetto della presente legge è tenuto a continuare a svolgere le medesime funzioni e mansioni in connessione con le quali le indennità, proventi e compensi stessi erano concessi.

Art. 3.

Al personale provinciale cessano di essere corrisposti i seguenti assegni, compensi e indennità:

1) diritti di segreteria di cui all'art. 19 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

2) indennità al capo di gabinetto e al segretario particolare di cui al quinto e sesto comma dell'art. 25 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

3) indennità ai segretari particolari degli assessori provinciali di cui all'art. 26-*bis* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto dalla legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

4) indennità speciale non pensionabile alla coordinatrice dei servizi pedagogici di cui all'art. 47 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

5) indennità speciale pensionabile di cui all'art. 129 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

6) assegno speciale pensionabile di cui all'art. 130 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

7) indennità di rischio per maneggio di denaro di cui all'art. 132 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

8) indennità per servizio di guida di automezzi e mezzi meccanici di cui all'art. 133-*ter* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, e successive modificazioni;

9) indennità per servizio notturno di cui all'art. 134 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

10) indennità di progettazione e direzione lavori di cui all'art. 136 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

11) premi speciali di cui all'art. 137 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

12) indennità di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 3;

13) indennità di cui all'art. 28 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

14) indennità di cui all'art. 29 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

15) assegno temporaneo di cui all'art. 1 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50;

16) indennità di rischio da radiazioni di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 416;

17) indennità di mansione ai centralinisti telefonici ciechi di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 397;

18) compensi per le analisi di laboratorio di cui all'art. 89 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 2 dicembre 1959.

Art. 4.

Dall'importo netto dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sarà detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto corrisposto o riscosso da ciascun dipendente durante lo stesso periodo per indennità, proventi, assegni ed emolumenti soppressi con la presente legge, esclusi i compensi e gettoni di presenza per partecipazione a sedute di consigli, commissioni o comitati e le indennità di cui agli articoli 25, quinto comma, e 26-*bis* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Art. 5.

Nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo di cui all'art. 1, qualora il trattamento economico complessivamente goduto per stipendio e indennità soppresse risulti superiore a quello complessivamente spettante per effetto della presente legge, la differenza è conservata come assegno *ad personam* non pensionabile e riassorbibile con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.

L'eventuale assegno *ad personam*, di cui al comma precedente, va computato prendendo a base lo stipendio e le indennità soppresse, percepiti o percipiendi per il mese anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge, e quanto dovuto, a titolo di stipendio e assegno perequativo, per lo stesso mese, in applicazione della medesima.

Per le indennità soppresse, che venivano liquidate con riferimento a periodi superiori al mese, l'eventuale assegno *ad personam* sarà determinato ai sensi del comma precedente, ma prendendo a base la media mensile delle medesime, riferita all'ultimo periodo per il quale è stato liquidato il relativo importo.

Nei casi previsti dal precedente secondo comma l'eventuale assegno *ad personam* decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, mentre per quelli di cui al terzo comma la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo al periodo preso in considerazione.

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 ai dipendenti provinciali che rivestono la qualifica di segretario generale della giunta provinciale o di direttore generale è attribuito lo stipendio onnicomprensivo previsto con decorrenza 1° dicembre 1972 per la qualifica di dirigente generale dalla tabella delle retribuzioni di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 ai dipendenti provinciali che rivestono la qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione, o qualifica equiparata, è attribuita una indennità di funzione in misura tale da conseguire un trattamento economico complessivo iniziale corrispondente a quello stabilito con decorrenza 1° dicembre 1972 dalla tabella di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e relative note, rispettivamente per le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente.

L'indennità di funzione di cui al comma precedente è pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo.

Le retribuzioni di cui ai commi precedenti sono considerate anche ai fini dei relativi aumenti periodici, della tredicesima mensilità, dell'indennità di buonuscita, e ad ogni altro effetto previsto dalla legislazione provinciale.

Ai fini del passaggio ai soli effetti economici alla qualifica di ispettore generale di cui all'art. 4, secondo comma, della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, viene attribuito al personale ivi considerato il solo stipendio corrispondente alla predetta qualifica, ferma l'indennità di funzione spettante in relazione alla qualifica di direttore di divisione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai medici e agli psicologi del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, nonchè al personale di cui al successivo art. 8.

Art. 7.

In sede di attribuzione del nuovo trattamento economico previsto dal precedente art. 6, sarà tenuto conto, ai fini di cui al quarto comma dell'articolo stesso, dell'anzianità complessivamente maturata o comunque riconosciuta nella qualifica rivestita, nonchè di eventuali aumenti periodici corrisposti in applicazione di norme speciali.

Art. 8.

Al direttore medico dell'I.P.A.I., ai medici del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e ai medici e agli psicologi del ruolo speciale dell'orientamento professionale è corrisposto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un assegno mensile non pensionabile pari all'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, nella misura lorda prevista per il rapporto di impiego a tempo pieno dei dipendenti di pari qualifica.

Art. 9.

Al personale che beneficia del trattamento economico di cui al precedente art. 6 si applicano le disposizioni dell'art. 2 della presente legge.

Art. 10.

Dall'importo netto dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del precedente art. 6 per il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno effettuate, in sede di conguaglio, sino alla concorrenza di detto importo, le detrazioni previste dal precedente art. 4.

Art. 11.

Nei confronti del personale che beneficia del trattamento economico di cui all'art. 6, qualora il trattamento goduto per stipendio ed indennità soppresse risulti superiore a quello complessivamente spettante per effetto della presente legge, la differenza è conservata come assegno *ad personam* non pensionabile e riassorbibile con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dovuti a progressione in carriera.

L'eventuale assegno *ad personam*, di cui al comma precedente, va computato prendendo a base lo stipendio e le indennità soppresse, percepiti o percipiendi per il mese anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge, e quanto dovuto, come trattamento economico complessivo per lo stesso mese, in applicazione della medesima.

Per le indennità soppresse, che venivano liquidate con riferimento a periodi superiori al mese, l'eventuale assegno *ad personam* sarà determinato ai sensi del comma precedente, ma prendendo a base la media mensile delle medesime, riferita all'ultimo periodo per il quale è stato liquidato il relativo importo.

Nei casi previsti dal precedente secondo comma l'eventuale assegno *ad personam* decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, mentre per quelli di cui al terzo comma la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo al periodo preso in considerazione.

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 82 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è sostituito dal seguente:

« L'orario di servizio è di 40 ore settimanali salvo che per il segretario generale della giunta provinciale, i direttori generali, gli ispettori generali e i direttori di divisione, e qualifiche equiparate, il cui orario è maggiorato di 6 ore settimanali, da ripartire in relazione alle esigenze del servizio. Il segretario generale della giunta provinciale ed i direttori generali, ove particolari esigenze lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario predetto, senza diritto al compenso per lavoro straordinario ».

Art. 13.

Al maggior onere annuo di L. 1.700.000.000, nonchè all'onere *una tantum* di L. 1.120.000.000, derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte nel modo seguente:

per L. 400.000.000, mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2950 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974;

per L. 2.420.000.000, mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 categ. VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio	L.	400.000.000
Cap. 2960 categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	2.420.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	2.820.000.000

In aumento:

Cap. 60 categ. I. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L.	1.490.500.000
Cap. 70 categ. I. — Spesa per il personale cantoniere	»	305.600.000
Cap. 1200 categ. I. — Spesa per il laboratorio provinciale d'igiene compreso il fitto figurativo calcolato in L. 920.000 (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 267)	»	99.100.000
Cap. 1240 categ. I. — Spese per il funzionamento dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 15.000.000	»	845.300.000
Cap. 1350 categ. I. — Spese per il funzionamento dell'istituto provinciale assistenza infanzia, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 500.000	»	69.500.000
Cap. 1360 categ. I. — Spese per il funzionamento della colonia infantile provinciale, di Miralago in Riva, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 840.000	»	10.000.000
Totale variazioni in aumento	L.	2.820.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 30 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9636)

LEGGE PROVINCIALE 7 ottobre 1974, n. **27.**

Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *dell'*8 *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio nonchè dei mercati rionali e del commercio ambulante non girovago si applicano nel territorio della provincia autonoma di Trento le disposizioni della legge 28 luglio 1971, n. 558, con le modifiche di cui ai successivi articoli. Le attribuzioni demandate dalla predetta legge alle regioni sono esercitate dalla giunta provinciale.

Art. 2.

La lettera *c*) del secondo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, è sostituita dalla seguente:

« *c*) chiusura infrasettimanale obbligatoria di due mezze giornate o di una giornata intera. Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica ».

Il terzo comma dello stesso art. 1, è sostituito dal seguente:

« L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici. La chiusura infrasettimanale può essere differenziata in rapporto ai diversi settori merceologici e, nell'ambito del medesimo settore, in rapporto alle diverse località ».

Art. 3.

All'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate dai sindaci per delega della provincia.

Per l'applicazione delle sanzioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317. Le somme riscosse sono introitate dal comune ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 7 ottobre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9637)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100743350)